

Prat. 18264 11 DIC 2013



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

**UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Via Tuzzolino, 100 - 90035 MARINEO (PA)

\*\*\*\*\*

**Ordinanza n° 24 del 5.12.2013**

## **ORDINANZA DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA EX ART. 13 L. 47/85 E DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILI ABUSIVE**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Vista l'istanza, a firma del Sig. Di Carlo Antonino nato a Pescosolido (Fr) il 7/05/1962 e Di Carlo Giovanni nato a Godrano a Godrano (Pa) il 1.03.1960, relativa a condono edilizio ex art. 13 Legge 47/85, qui al prot. 18456 del 20.12.2012, riguardante abuso edilizio ricadente nel foglio 33 p.la 916;

Vista la richiesta di integrazione prot. 18638 del 28.12.2012;

Vista la richiesta di integrazione tecnica prot. 2028 del 5.02.2013;

Vista l'integrazione tecnica trasmessa con prot. 3072 del 25/02/2013;

Rilevato che dalla documentazione adesso acquisita risulta che gli istanti sono solo possessori dell'immobile di che trattasi, mentre risulta essere proprietaria la Ditta:

Morici Giuseppa, nata a Palermo il 23.07.1969

Cuttitta Giuseppa Francesca nata a Godrano il 9.09.1967

Dato atto delle comunicazioni di avvio del procedimento prot. 3775 e prot. 3777 del 11.03.2013, e che con le stesse viene motivato il non accoglimento dell'istanza ex art. 13;

Vista la concessione edilizia ex art. 13 L. 47/85 n° 21 del 7.07.1995, rilasciata a nome di Cuttitta Giuseppe, relativa all'immobile di che trattasi e ricadente nel foglio 33 p.la 916;

Vista la comunicazione notizia di reato qui trasmessa dal Comando di P.M. con

prot. 6907 del 21.05.2012;

Visto il verbale di accertamento tecnico del 9.06.2010 da cui risulta che l'immobile oggetto di concessione edilizia ex art. 13 L. 47/85 n° 21 del 7.07.1995, rilasciata a nome di Cuttitta Giuseppe, oggetto della richiesta di sanatoria ex art. 13 prot. 18.456 del 20.12.2012, è da considerarsi abusivo per difformità accertate consistenti in variazione di destinazione d'uso, ampliamento con una sopraelevazione e ampliamento su lato dx breve del fabbricato già oggetto del provvedimento concessorio di cui anzi;

Dato atto che l'immobile di che trattasi ricade in sito catastalmente identificato al foglio 33 p.lle 916 sub 1-2-3-;

Vista la concessione edilizia ex art. 13 L. 47/85 n° 21 del 7.07.1995, rilasciata a nome di Cuttitta Giuseppe per la realizzazione di opere edili destinate alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli (art. 22 l.r. 71/78). Tale atto, per come previsto al comma 8 dell'art. 36 della l.r. 71/78 e per come nel medesimo riportato, ha perso ogni validità sin dal 7.07.1996.

Vista la comunicazione di notizia di reato qui trasmessa dal Comando di P.M. con prot. 6907 del 21.05.2012, e relativa conferma dei nominativi prot. 8385 del 18.06.2012, conseguente all'accertamento tecnico di cui sopra;

Dato atto quindi che l'abuso risulta essere stato commesso da i Sigg.ri Di Carlo Antonino, nato a Pescosolido (Fr) il 7/05/1962 e Di Carlo Giovanni nato a Godrano a Godrano (Pa) il 1.03.1960;

Rilevato, per quanto sopra, che il presente atto deve essere notificato anche alla ditta proprietaria identificata con le Sigg.re:

Morici Giuseppa, nata a Palermo il 23.07.1969

Cuttitta Giuseppa Francesca nata a Godrano il 9.09.1967

Rilevato che dal verbale di accertamento richiamato risulta la non conformità dell'attuale edificio con quanto assentito con concessione ex art.lo 13 L. 47/85, soprarichiamata, e che la stessa, mancando il completamento dell'iter con l'inizio lavori e comunicazione di D.L. non ha sortito alcun effetto;

Dato atto che l'abuso accertato consiste nella variazione di destinazione d'uso e ampliamento dell'immobile oggetto della concessione ex art.lo 13 della Legge 47/85;

Rilevato che tale violazione, oitre al mancato adempimento della comunicazione di inizio lavori e conferimento incarico a libero professionista per la direzione dei lavori, ha comportato il decadimento di ogni effetto dell'atto concessorio;

Visto l'art.lo 7 della Legge 47/85;

### PRONUNCIA

Il rigetto dell'istanza, a firma dei Sig. Di Carlo Antonino, nato a Pescosolido (Fr) il 7/05/1962 e Di Carlo Giovanni nato a Godrano (Pa) il 1.03.1960 relativa a condono edilizio ex art.lo 13 Legge 47/85, qui al prot. 18.456 del 20.12.2012, riguardante abuso edilizio

ricadente nel foglio 33 p.lle 916, in quanto la stessa non è conforme allo strumento urbanistico vigente;

### ORDINA

Ai Sigg.ri:

Di Carlo Antonino, nato a Pescosolido (Fr) il 7/05/1962 e Di Carlo Giovanni nato a Godrano (Pa) il 1.03.1960, residenti in Via Stazione n° 7, 90030 Godrano (Pa), la demolizione entro il termine perentorio di gg 90 (novanta) dalla notifica del presente atto, delle opere edili abusive ricadenti in area catastalmente segnata al foglio 33 p.lle 916 sub 1-2-3, nella qualità di possessori;

Alle Sigg.re:

Morici Giuseppa, nata a Palermo il 23.07.1969 e Cuttitta Giuseppa Francesca nata a Godrano il 9.09.1967 residenti in Via Stazione n° 7, 90030 Godrano (Pa); la demolizione entro il termine perentorio di gg 90 (novanta) dalla notifica del presente atto, delle opere edili abusive ricadenti in area catastalmente segnata al foglio 33 p.lle 916 sub 1-2-3, nella qualità di proprietarie;

Onera la Ditta destinataria del presente atto a comunicare, prima dell'inizio dei lavori di demolizione, la ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori, trasmettendo i dati completi al fine di potere acquisire anche la documentazione di regolarità contributiva della stessa, nonché specifiche indicazioni circa le modalità di smaltimento degli sfabricidi, che dovrà essere, in ogni caso, documentata a chiusura dei lavori.

Si avverte che alla scadenza del termine prefissato, si procederà ai sensi dell'art. 7 della L. 47/85 che prevede al comma 3 "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"

Contro la presente ordinanza, è ammesso ai sensi della L. 6.12.71 n. 1034 e s.m.i., ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla data di notifica.

Gli uffici comunali sono incaricati della notifica all'interessato della presente ordinanza, della pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito internet comunale.

Il Comando dei Vigili Urbani è incaricato di vigilare per il rispetto della presente ordinanza.

Il sottoscritto Messo Comunale, atteso di aver  
notificato il presente atto al Sig. Cuttitta Giuseppe  
residente in Godrano  
Via Stazione n. 7, consegnandone  
a mani di M. M. G. C. not. f. a. M. M. G. C.  
in data 10 DIC. 2012

IL DIRIGENTE TECNO  
Arch. Salvatore ARNONE

IL MESSO COMUNALE  
Cusignano Andrea

